

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(ART. 41, 4° COMMA, C.P.A.)

A TUTTI I CONTROINTERESSATI

ESTREMI ORDINANZA

In esecuzione dell'ordinanza n. 10856/2025 del 4-6-2025 del TAR del Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, che ha disposto la notifica per pubblici proclami del ricorso iscritto al NRG 5053/2025, il sottoscritto Avv. Donatello Genovese, quale difensore dei ricorrenti, rende noto quanto segue.

AUTORITA' GIUDIZIARIA E NRG

Il ricorso NRG 5053/2025, notificato e depositato il 23 aprile 2025, pende innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, ed è fissato per l'udienza pubblica del 23 settembre 2025.

NOMINATIVI DELLE PARTI RICORRENTI

Il ricorso è stato proposto dai Dottori Antonio Agorini, Romina Al Mansour, Antonio Massimo Attinà, Valentina Avallone, Silvia Biancofiore, Valentina Buzzone, Erica Calabrò, Elena Capuano, Elisabetta Caradonna, Laura Carapezza, Michela Caruso, Luigi Castriota, Mara Letizia Catalano, Fabio Angelo Cicchetti, Pierluigi Corrado, Elena Corsini, Diego Cossu, Salvatore Costa, Cristina Crucianelli, Oscar D'Avino, Fabrizio D'Andrea, Domenico Daniele, Francesca Danza, Isabella Dell'Aera, Silvia Desogus, Ilaria Di Sabatino, Sara Dovere, Adriano Durante, Antonino Fazio, Valeria Ferraroni, Valentina Ferri, Claudia Ferrini, Eva Fiorini, Angela Fontana, Stefano Francocci, Pasquale Gerbasi, Silvia Gernini, Sonila Hodo, Federico Langella, Silvia Gerlanda Laurino, Carmelo Lazzaro, Francesca Legnazzi, Giacomo Leonello Leonelli, Fabio Lioy, Simona Maggio, Gaia Mariani, Angelo Marotta, Antonio Massaro, Catalina Mendez Castro, Patrizio Olivieri,

Laura Passalacqua, Alessandra Pastuglia, Christian Petrelli, Silvia Pietrogrande, Veronica Piras, Lucia Pischedda, Michele Porcelli, Michele Potenza, Claudia Prestipino, Carla Pusceddu, Andrea Ranaldi, Catia Randelli, Morena Rapolla, Gianvito Renna, Serena Anna Romancino, Mario Romano, Roberto Rossi, Luca Ruggieri, Emanuele Ruotolo, Rudy Russo, Francesca Sabia, Michele Francesco Saggiomo, Giuseppe Salerno, Sergio Salvaggio, Alessandro Sanapo, Raffaele Santarsiero, Raffaella Sapia, Rossella Scarmato, Sara Spaziani, Rosa Stompanato, Fabrizia Tonanzi, Lorenzo Trapani, Giuseppina Trombetta, Morena Vaccaro, Luigi Valenti, Maria Verdiana Vartuli, Giovanna Venier, Filippo Venturini, Federica Volpe e Giuseppe Volzone, rappresentati e difesi dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via Mazzini, 23/A.

AMMINISTRAZIONI INTIMATE

Il ricorso è stato proposto contro il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nonché contro il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Formez Pa, non costituiti in giudizio.

CONTROINTERESSATI

Il ricorso è stato proposto nei confronti dei controinteressati Andreoli Manuela, costituitasi in giudizio con l'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via di Villa Ada, 57; e di Roberto Maria Caccia e Antonella Croce, non costituiti in giudizio;

Si sono costituiti in giudizio Francesca Maffei, Alessio Orlandini, Claudia Sanna e Lorenze Trinci, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Francesca Di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Alberico II, 4; nonché Manuela Andreoli, Marta Bigelli, Dario Calonzi,

Elena Littoria Corradi, Antonella Croce, Giorgia Di Cillo, Germana Granata e Giacomo Guarrera, rappresentati e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via di Villa Ada, 57.

Sono intervenuti ad opponendum: Alessandra Marotta, Bruna Grasso, Grazia Vella, Andrea Alerio, Enrico Rotondo, Roberta Maria Gravagno, Graziana Guerriero, Rosario Graziano Basile, Valentina La Rosa, Francesco Nardi, Diana Crudo, Emilio Benedetto Randazzo, Giovanni Antonio Puliga, Alessandra Tocco, Claudia Rinaldi, Dario Frascònà, Valeria Conidi, Guido Cannas, Giovanni De Feo, Riccardo Ottavi, Valentina Moretti, Enrico Monaco, Franco De Luca, Luigi Carbone, Edoardo L'Occaso, Amelia De Maria, Roberta Vittorio, Mario Urso, Carmelo Lia, Domenico Dell'Omo, Giuseppe Iodice, Carmen Enina Fatica, Chiara Commisso, Giorgia Balletti, Gaetano Campisi, Marta Ferrentino e Andrea Pagliai, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Ferretti ed Ezio Maria Zuppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Natale Baccino, Gianluca Ciafrè, Daniele De Somma, Rosaria Fragni, Maria Chiara Rosa e Dario Sidari, rappresentati e difesi dall'avvocato Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3.

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Il ricorso è stato proposto per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: 1) della delibera della Commissione RIPAM del 18 febbraio 2025, pubblicata sul Portale INPA in data 27 febbraio 2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del MASAF, nell'Area Funzionari, in diversi profili professionali, come successivamente modificato dalla delibera del 6 febbraio 2024 della Commissione RIPAM; 2) ove lesive, delle note del MASAF acquisite al prot. n. DFP-0088787-A-19/12/2024 e al prot. n. DFP-0011117-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 1) e mai comunicate; 3) ove esistenti e lesive, delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del predetto concorso, benché non pubblicate; 4) ove

esistenti e lesivi, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie; 5) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori del concorso de quo; 6) ove esistenti e lesivi, di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso de quo; 7) ove esistenti e lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso de quo; 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

Col primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 10-bis e 11 della L. 7-8-1990 n. 241 e succ. mod e int., atteso che la delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, di riadozione ora per allora del bando di concorso annullato, non è stata preceduta dall'adempimento partecipativo previsto da tali norme, nonostante che i ricorrenti siano destinatari degli effetti favorevoli delle sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato e nonostante che essi, con istanza del 3-12-2024, abbiano chiesto l'assunzione in servizio, dichiarandosi disposti, in tale evenienza, a rinunciare agli effetti favorevoli delle sentenze, sì da consentire la prosecuzione dei concorsi di cui ai bandi annullati.

Qualora l'amministrazione avesse consentito la partecipazione dei ricorrenti, il procedimento avviato avrebbe avuto un esito diverso, in quanto costoro avrebbero potuto apportare gli elementi di valutazione dedotti col ricorso e dimostrare, in punto di fatto, l'erroneità delle tesi dell'amministrazione.

Col secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21-nonies della L. 7-8-1990 n. 241, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 del DPR 487/1994 ed il vizio di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica del potere esercitato.

Infatti la delibera della Commissione Ripam del 18-2-2025: convalida un atto amministrativo non già "*annullabile*", ma annullato, ossia eliminato dal mondo giuridico per effetto di dette sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato; non

enuncia le ragioni di pubblico interesse alla base della convalida ed interviene in un termine non ragionevole; non contiene le specificazioni previste dall'art. 3 del DPR 487/1994, limitandosi ad enunciare meri passaggi motivazionali di un fantomatico bando non più esistente nel mondo giuridico, in quanto completamente travolto dalle citate pronunce giurisprudenziali, passate in giudicato.

Col terzo motivo si è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies della L. 241/1990, dell'art. 114 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) e delle statuizioni delle sentenze n. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato.

Poiché il Consiglio di Stato non ha fatto salva l'ulteriore attività dell'amministrazione, come solitamente avviene in caso di annullamento per ragioni formali, era preclusa la riedizione dell'attività amministrativa; per cui l'amministrazione avrebbe dovuto eseguire le sentenze assumendo i ricorrenti.

Pertanto la riadozione del bando di concorso, ora per allora, fatta col provvedimento impugnato, è priva di un adeguato supporto motivazionale, non essendo stato adempiuto quel *“rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria”* richiamato nelle pronunce nn. 9488 e 9489 del 2024.

In ogni caso, il provvedimento viola e/o elude dette pronunce, che hanno affermato *“che gli appellanti vedono ... direttamente soddisfatta la loro pretesa ed immediatamente realizzato l'interesse azionato, raggiungendo, in pratica, il bene della vita agognato”* (ossia l'assunzione nei posti di lavoro illegittimamente messi a concorso) e che *“i ricorrenti, impugnando tempestivamente i nuovi bandi emessi dall'amministrazione senza alcuna considerazione della perdurante vigenza della precedente graduatoria ed ottenendo l'annullamento di tali provvedimenti, sono riusciti a tutelare efficacemente i loro interessi, salvaguardandoli da ogni effetto lesivo”*.

Col quarto motivo si è dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 35, comma 5-ter, 35.1, comma 2, e 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, dell'art. 4 del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013 e dei principi generali in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, nonché degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990 e degli artt. 4, 24,

97, 103, 111 e 113 della Costituzione.

Il provvedimento di riadozione, ora per allora, del bando di concorso annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 è illegittimo per tali vizi, poiché nessuna delle nuove motivazioni addotte dalla Commissione RIPAM giustifica la decisione di indire la procedura concorsuale e di non attingere dalla graduatoria CUFA, quantomeno con riferimento alle n. 44 unità di “*Funzionario amministrativo-contabile (Codice A.2)*” e alle n. 18 unità di “*Funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3)*” del bando MASAF.

Si è dedotto che, rispetto a tali profili professionali, vi è perfetta identità tra la figura prevista dal bando CUFA 2020-2021 (“*personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo*”) e quella ricercata dal bando MASAF del 28-12-2023 (“*personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari*”).

Col quinto motivo si è dedotta l'irrelevanza del sopravvenuto art. 4, comma 1, del D.L. 14-3-2025 n. 25, conv. in L. 69/2025, o, in subordine, la sua illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 97, 24, 25, 111, 1° e 2° comma, e 117, 1° comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 4/2024.

Si rimanda, per una più completa informazione, al testo integrale del ricorso che si allega al presente avviso.

INFORMAZIONI SUL PROCESSO

Si rende noto, infine, che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito “www.giustizia-amministrativa.it”, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si rimanda, per una più completa informazione, ai contenuti del ricorso e dell'ordinanza collegiale allegati al presente avviso.

Potenza, 4 giugno 2025

Avv. Donatello Genovese